

Approv. DCC n. 26 16/10/2019



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA
DELLE ACQUE SOTTERANEE**

STUDIO GEOLOGICO

Dott. Geol. Andrea Fiorucci
Via Roma, 4 - 00066 Manziana (RM)

COMUNE DI MANZIANA

13 MAG 2019

Prot. N° 7785

Ufficio

Comune Di Manziana



Allegato 2

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 - FINALITÀ.....	3
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 4 – ASPETTI GENERALI.....	3
ART. 5 – TRIVELLAZIONE DI POZZI PER LO SFRUTTAMENTO DI FALDE ACQUIFERE DI CUI ALL'ART. 93 DEL R.D. 1775 DEL1933 (POZZI AD USO DOMESTICO).....	4
ART. 6 – TRIVELLAZIONE DI POZZI PER LO SFRUTTAMENTO DI FALDE ACQUIFERE DI CUI ALL'ART. 95 DEL R.D. 1775 DEL1933(POZZI AD USO DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO).....	4
ART. 7 – SPECCHI D'ACQUA.....	4
ART. 8 – COMUNICAZIONE DI RICERCA DI ACQUA NEL SOTTOSUOLO.....	5
ART. 9 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA ALLA COMUNICAZIONE DI RICERCA D'ACQUA.....	5
ART. 10 – LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI POZZI PER L'ESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA	
ART. 11 – COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN POZZO PER USO DOMESTICO.....	7
ART. 12 – DISTANZE MINIME DI SICUREZZA.....	9
ART. 13 – OPERE DI CAPTAZIONE IN DISUSO.....	9
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	10
ART. 14 – OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE.....	10
ART. 15 – OPERE ACCESSORIE AL POZZO.....	10

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina e regola le procedure e le modalità, non che la realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee come definito dal R.D. 1775 ART.93.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati nell'ambito del territorio del Comune di Manziana, ai sensi del R.D. 1775 DEL 1933 ART. 93.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di:
garantire che le operazioni per la realizzazione di opere idrauliche atte all'ernungimento di acque di falda sotterranea siano eseguite secondo i requisiti igienico sanitari ed ambientali a tutela della risorsa idrica, indicati dalla legge.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Aspetti generali

1. La realizzazione di un'opera di captazione delle acque sotterranee è subordinata all'analisi idrogeologica dell'area di intervento, demandata al professionista incaricato, anche attraverso la realizzazione o l'utilizzazione di specifiche campagne di indagini, in termini di valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica sotterranea, della geometria, potenzialità e caratteristiche degli acquiferi, della presenza di centri di pericolo, della vulnerabilità degli acquiferi e degli effetti indotti. Il comune si riserva di far confluire nel Sistema Informativo geologico comunale le

indagini compiute, il quale potrà essere utilizzato, in relazione al grado di approfondimento, al fine bibliografico e conoscitivo.

2. A seguito delle direttive scaturite dalle Misure di Salvaguardia del 2003 della Regione Lazio nel territorio sono state individuate Aree Critiche e Aree di Attenzione, con l'obiettivo di restringere la possibilità alle perforazioni di cui al RD 1775 ART. 95, che per competenza sono gestite dalla Regione Lazio che a sua volta ne ha demandato la responsabilità alla *Città Metropolitana di Roma Capitale*.

Art. 5 – Trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere di cui all'Art. 93 del R.D. 1775 del 1933 (POZZI AD USO DOMESTICO).

1. La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, è regolamentata dal R.D. 1775/33 all'art.93, al comune spetta il compito di controllo e di verifica, fatto salvo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni o nullaoستا di altri organi statali e regionali. Detti interventi sono sottoposti alla disciplina prevista dal DPR n.2236 del 24.05.1988.

Art. 6 – Trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere di cui all'Art. 95 del R.D. 1775 del 1933(POZZI AD USO DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO).

Per questo tipo di opere la competenza è regionale che ne demanda il parere alla Città metropolitana di Roma Capitale, fatto salvo la comunicazione di inizio lavori da parte della committenza al Comune, che nel caso può richiedere integrazioni o modifiche/chiarimenti dal punto di vista urbanistico;

Art. 7 – Specchi d'acqua

1. Le piscine private oltre i 20 m³, dovranno essere dotate di approvvigionamento idrico autonomo. Detto approvvigionamento dovrà avvenire con le modalità del presente Regolamento.

Art. 8 – Comunicazione di ricerca di acqua nel sottosuolo

1. La comunicazione per la ricerca di acqua nel sottosuolo dovrà essere indirizzata, in duplice copia, all'ufficio tecnico, e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) nome e cognome del proprietario o del conduttore del terreno ove si intende effettuare la ricerca di acqua, residenza ed eventualmente numero telefonico;
 - b) finalità d'uso del prelievo d'acqua;
 - c) presenza di altri pozzi all'interno della stessa proprietà o nelle immediate vicinanze;
 - d) eventuale presenza di condotte comunali d'acqua nell'area d'intervento e relativa distanza, ove tali dati siano noti;
 - e) eventuale presenza, nell'area d'intervento, della rete fognaria comunale o di fosse settiche, e relative distanze;
 - f) stralcio catastale con ubicazione dell'opera;
 - g) relazione geologica con le caratteristiche idrogeologiche e stratigrafiche del sito, e con caratteristiche progettuali dell'opera.
 2. Il titolare della comunicazione dovrà allegare la ricevuta del versamento, a titolo di diritti di segreteria, effettuato sul C/C intestato al Comune di Manziana.
 3. La comunicazione al Comune di Manziana non esclude l'osservanza delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di di acque sotterranee. Pertanto chiunque intenda eseguire perforazioni per acqua a qualunque titolo, dovrà prendere visione ed adempiere gli obblighi della normativa sovra citata. Nella dichiarazione di fine lavori l'utente dovrà dichiarare di aver adempiuto a gli obblighi derivanti da detta normativa.
- Art. 9 – Procedura per la concessione del nulla osta alla comunicazione di ricerca d'acqua**
1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comune, verificata la documentazione presentata attraverso l'Ufficio Tecnico, avrà la facoltà di richiedere eventuali integrazioni, o rilascerà il nulla osta alla ricerca idrica,

riservandosi comunque, di effettuare sopralluoghi e controlli a mezzo dei propri settori tecnici.

2. L'esito della ricerca idrica, dovrà essere reso noto al Comune attraverso una relazione tecnica, precisando la profondità raggiunta nel corso della ricerca, la profondità della falda e l'avvenuto ripristino dei luoghi.

3. Ove la ricerca idrica avesse successo, si potrà procedere alla realizzazione delle opere di presa con le linee guida descritte nel presente Regolamento, e quindi rispettando il progetto presentato all'atto della comunicazione.

Art. 10 – Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea

Le comunicazioni per la costruzione di un pozzo devono essere corredate da un progetto preliminare redatto secondo le linee guida qui esposte.
La progettazione di un pozzo richiede sempre:

- a) l'identificazione dell'acquifero che si intende captare;
- b) la stima della risorsa sotterranea utilizzabile (massimo prelievo è previsto già dalla norma essere di 100 m³/anno, mentre in zone carenti di acquedotto pubblico il limite massimo è posto a 1000m³/anno);
- c) la domanda d'acqua che si intende soddisfare;
- d) il corretto dimensionamento degli scavi e delle strutture;
- e) l'impiego di materiali idonei a garantire la funzionalità e la durata dell'opera idraulica;
- f) l'impianto elettrico dovrà essere eseguito in conformità alle norme vigenti, e in particolare alla legge 5 marzo 1990 n° 46;
- g) accorgimenti che impediscano lo scambio idraulico tra acquiferi superficiali e profondi;

Nella figura 1 viene fornito uno schema tipo, dove figurano le principali caratteristiche che devono essere comunque previste in ogni progetto per la costruzione di un pozzo:

1. Avanzamento e testata del pozzo
2. Diametri di perforazione e relative profondità
3. Diametri dei tubi di rivestimento esterni ed interni e relative profondità
4. Cementazioni e tamponamenti
5. Filtri
6. Eventuale masso filtrante
7. Pompa e sue caratteristiche
8. Testata del pozzo
9. Diametro di bocca pozzo
10. Flangia di chiusura
11. Tubo di eduazione
12. Contatore
13. Saracinesca
14. Dispositivo di spegnimento automatico della pompa per eccessivo abbassamento di livello
15. Livello piezometrico statico
16. Piazzola

Art. 11 – Comunicazione di autorizzazione per la costruzione di un pozzo per uso domestico

Il relativo progetto dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

a) Ubicazione dell'opera:

- Comune
- Stralcio della Cartografia Tecnica Regionale scala 1: 10.000 e/o 1:5000
- Estremi catastali e stralcio cartaceo
- Coordinate geografiche e chilometriche nel sistema UTM Fuso 33 ED 50

b) Caratteristiche dell'acquifero:

- Stratigrafia prevista, deducibile da documenti cartografici, geologici ed idrogeologici, da eventuali stratigrafie di pozzi circostanti, da rilievi di campo (citare le fonti bibliografiche)
- Acquifero noto o presunto che si intende captare (litologia, spessore, livello piezometrico attuale)
- Utenze autorizzate, o comunque note, nei lotti confinanti e loro caratteristiche
- Il progettista dovrà predisporre la stratigrafia geologica dell'area, indicando il livello presunto della falda.

c) Progetto dell'opera idraulica:

- Tecniche di perforazione che si intendono adottare
- Diametri di perforazione previsti e relative profondità
- Diametri e caratteristiche delle tubazioni di rivestimento e relative profondità
- Cementazioni dell'avanzamento e delle colonne di rivestimento
- Eventuali tamponamenti
- Posizione e dimensionamento preliminare dei filtri
- Profondità totale del pozzo
- Modalità di smaltimento dei solidi e dei fluidi prodotti dalla perforazione
- Caratteristiche della pompa che si intende installare
- Disegno del pozzo secondo lo schema di figura 1.

d) Il progetto del pozzo si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

- Massimo diametro di bocca pozzo: circa 300 mm
- Massimo diametro della pompa: 120 mm
- Massimo diametro del tubo di rivestimento interno: 190mm
- Massimo diametro del tubo di eduazione: 50 mm
- Installazione di un contatore volumetrico
- Massima portata estraibile in un anno: 100 m³, fatto salvo le aree non servite da acquedotto comunale come definito all'Art.9 lettera b.
- Installazione di un dispositivo automatico di regolazione del massimo abbassamento ammissibile

- Flangia di bocca pozzo dotata di un foro di 40 mm per l'ispezione interna, e di un foro di servizio per il passaggio del cavo elettrico

Art. 12 – Distanze minime di sicurezza

1. L'esecuzione dell'opera dovrà rispettare la normativa vigente quella in materia di sicurezza, essa deve essere realizzata rispettando le seguenti distanze minime:
 - 10 metri da edifici, tuttavia il progettista dell'opera valuterà eventuali variazioni dei parametri sulla base di elementi specifici da esaminare caso per caso, fermo restando una distanza minima di sicurezza di 3 m;
 - 10 metri da strade statali, regionali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento per tipologia di opera;
 - Per la viabilità di ordine inferiore si farà riferimento al Codice civile;
 - 3 metri da confini di proprietà;
 - 30 metri dalle condotte dispendenti delle fosse biologiche, fognature, con l'accortezza di ubicare l'opera sempre a monte idraulica rispetto a queste;
 - 30m da concimale,
 - 30 m da serbatoi contenenti sostanze pericolose, 50 m se interrati;
 - I pozzi definiti all'art. 93 del R.D. 1775/33 non possono essere realizzati all'interno delle aree di rispetto cimiteriali definite da PRG Comunale;
 - 200 m da discariche.

Art. 13 – Opere di captazione in disuso

1. Le opere di captazione in disuso dovranno essere sigillate con materiali idonei ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e della pubblica incolumità.
2. Preventivamente alla chiusura di pozzi esistenti deve essere data comunicazione al Comune.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14 – Opere di captazione di acque ad uso potabile

1. L'acqua utilizzata per scopi potabili, ricadente sempre in uso domestico come previsto all'art. 93 del R.D. 1775/33, deve rispettare i requisiti imposti dalla ASL di competenza, in ossequio al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 15 – Opere accessorie al pozzo

Per opere accessorie si intendono i volumi tecnici necessari a ospitare sia il bocca pozzo che la strumentazione necessaria al sollevamento dell'acqua, come contatiri, staffa di mantenimento pompa, eventuale autoclave o press control ecc. Tali volumi, se posti entro 3 m dal confine di proprietà, potranno sporgere sino a 1m da piano campagna e occupare una superficie massima pari a 2m².

Manziana, Maggio 2019

Dott. Geol. Andrea Fiorucci

ALLEGATI

DISEGNO SCHEMATICO DEL POZZO TIPO

Fig. 1

DISEGNO NON IN SCALA

